

*Il Direttore*

Egregio Dottor  
FRANCESCO MONACO  
SEDE

Roma, 1 giugno 2021  
Prot. AMM/PG/gm/146-21

**Oggetto: Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza**

Con la presente Le comunico che in data 27 maggio u.s. il Consiglio Direttivo della Fondazione IFEL l'ha nominata "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" e "Responsabile della Trasparenza".


In base alla previsione di cui alla legge n. 190 del 2012 ed al d.lgs. n. 33/13, in caso di inadempimento dei compiti attribuiti dalla legge o conferiti dall'incarico in questione al responsabile della prevenzione della corruzione ed al responsabile della trasparenza, trovano applicazione le ipotesi di responsabilità e le sanzioni di cui all'art. 1, commi 12, 13, 14 della l. n. 190 del 2012 e all'art. 46 del d.lgs. n. 33/13; il testo delle disposizioni viene riportato in allegato.

AugurandoLe buon lavoro, porgiamo distinti saluti.

*Pierciro Galeone*



**Il Lavoratore per accettazione**



### ***Allegato 1***

Riportiamo di seguito le disposizioni della legge n. 190/12 e del d.lgs. n. 33/13 di cui sopra:

#### **Responsabile Prevenzione della Corruzione:**

- Art. 1, comma 12: “In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (responsabilità dirigenziale), e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
  - a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
  - b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”.
- Art. 1, comma 13: “La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”.
- Art. 1, comma 14: “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività”.

#### **Responsabile Trasparenza:**

Art. 46: Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.